

Abuso di diritto- riduzione del capitale sociale e successiva sottoscrizione da parte dei soci di un prestito obbligazionario- comportamento elusivo- non sussiste

Non è elusivo il comportamento di una società, la quale riduce il suo capitale distribuendolo ai soci, e successivamente si proceda ad una sottoscrizione da parte dei medesimi soci ad una sottoscrizione di un prestito obbligazionario in favore della società, se tali delibere succedutesi nel tempo corrispondono a specifiche scelte imprenditoriali in riferimento all'organizzazione produttiva, a scelte di mercato e a conseguenti piani finanziari, ed inoltre se viene anche documentata la maggiore onerosità di un finanziamento presso un istituto di credito.- Infatti una delibera di riduzione del capitale sociale può rispondere alla specifica esigenza di liberare capitali da reinvestire.

(Cass. sentenza n.° 14761 del 15 luglio 2015)

Accertamento - disposizioni antielusive- nullità dell'avviso di accertamento emanato in difetto di contraddittorio con il contribuente- questione di legittimità costituzionale concernente la previsione normativa contenuta nell'art. 37/bis comma 4 del d.p.r. 600/1973- infondatezza

E' infondata la questione di legittimità dell'art. 37/bis comma 4 del d.p.r. 600/1973, dettato nell'ambito delle procedure antielusive, nella parte in cui sancisce espressamente la nullità dell'avviso di accertamento, qualora esso non sia stato preceduto dalla richiesta al contribuente di fornire chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Ufficio.

Osserva la Corte che la sanzione di nullità prevista nella norma censurata costituisce strumento efficace ed adeguato di garanzia dell'effettività del contraddittorio stesso, eliminando in radice l'avviso di accertamento emanato prematuramente. Infatti la necessità che al contribuente sia consentito di partecipare al procedimento e la ragionevolezza della sanzione in caso di violazione del termine stabilito per garantire l'effettività di tale partecipazione, sono ancora più evidenti se si considerano le peculiarità dell'accertamento delle fattispecie elusive e il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dal contribuente: e ciò in particolare in vista della valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere sull'esistenza o meno di valide ragioni economiche sottese alle operazioni ritenute antielusive.

(Corte Cost. sentenza n.° 132 del 26 maggio dep. 17 luglio 2015)

Accertamento- operazioni oggettivamente inesistenti- onere probatorio a carico del Fisco-prova contraria a carico del contribuente.

Qualora l'Ufficio ritiene che una fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, e cioè che essa sia una mera espressione cartolare di operazioni

commerciali mai poste in essere da alcuno, - e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi - ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio provando che la società emittente la fattura è una "cartiera") e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Tuttavia la predetta prova contraria non potrà consistere né nell'esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

In caso di accertata assenza dell'operazione è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se ha ricevuto o meno una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi.

(Cass. sentenza n.° 16437 del 5 agosto 2015)

Accertamento con adesione- sospensione di 90 giorni del termine per l'impugnazione e sospensione dei termini feriali- loro cumulabilità- esclusione .

Non è applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali, quale è il procedimento previsto dall'art.6 comma 3 del d. lgs 218/1997 che ha natura amministrativa.

(Cass. Ord. n.° 11632 del 7 maggio dep. 5 giugno 2015)

Con la superiore Ordinanza la Suprema Corte ha mutato radicalmente l'indirizzo giurisprudenziale contenuto nella precedente sentenza n.° 2682 del 2011, anche in considerazione – come leggesi nell'Ordinanza su indicata – della costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto non cumulabile la sospensione dei termini feriali con quelli per il condono di cui all'art. 16 legge 289/2002.- vedasi in tal senso Cass. n.°16347/2013 - 16877/2014

Accertamento con adesione- istanza di adesione presentata da curatore non autorizzato e sospensione dei termini per impugnare- applicabilità.

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato o del Tribunale prevista dalla legge fallimentare art. 35 importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la annullabilità dei medesimi, con la conseguenza che, essendo il citato art. 35 della legge fallimentare dettato nell'interesse dell'amministrazione fallimentare, unicamente quest'ultima è abilitata a richiedere l'annullamento dell'istanza prodotta.

Pertanto non sussistendo la nullità del procedimento di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza da parte del curatore fallimentare produce la sospensione del termine e la conseguente tempestività della successiva presentazione del ricorso giurisdizionale.

(Cass. sentenza n.° 13242 del 30 maggio dep. 26 giugno 2015)

Accertamento induttivo- parametri e studi di settore- oneri probatori per sostenere la pretesa impositiva.

I parametri e gli studi di settore rappresentano la risultanza statistica di una pluralità di dati acquisiti su campioni di contribuenti e conseguentemente rilevano valori, che

quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per procedere ad un accertamento analitico-induttivo da parte dell'Ufficio.

Pertanto l'Ufficio non è tenuto ad assolvere a nessun altro elemento probatorio a sostegno della legittimità dell'accertamento, fermo restando l'obbligo dell'attivazione del contraddittorio.

(Cass. sentenza n.° 14787 del 15 luglio 2015)

Accertamento induttivo- parametri e studi di settore- società in liquidazione- loro inapplicabilità.

Lo stato di liquidazione della società esclude di per sé l'applicabilità degli studi di settore, i quali presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.- Infatti la delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società presuppone la cessazione della normale attività produttiva ed il mancato conseguimento dei fini produttivi e di lucro dell'impresa.

(Cass. sentenza n.° 14762 del 15 luglio 2015)

Accertamento induttivo- basato su studi di settore o su parametri- natura di presunzione semplice- obbligo di contraddittorio con il contribuente- necessità che la motivazione dell'atto contesti le argomentazioni del ricorrente.

Gli studi di settore o i parametri assunti a base dell'atto di accertamento costituiscono una presunzione semplice, la cui idoneità probatoria è rimessa all'esame del giudice di merito, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.: siffatta valutazione di idoneità non potrà che essere operata dal giudicante sulla base della comparazione tra i dati desumibili dai detti indici parametrici e le risultanze del contraddittorio, anche a prescindere da previsioni normative espresse in tal senso.-Pertanto l'attuazione di un contraddittorio preventivo viene a porsi come un efficace correttivo dell'astrattezza dell'elaborazione statistica propria dei parametri in questione.

Inoltre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dai parametri vanificando in tal modo la finalità del contraddittorio, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con l'indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal ricorrente.

Soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente non aderisca all'invito al contraddittorio, rimanendo inerte, l'Amministrazione può motivare l'accertamento sulla base dell'applicazione degli indici standard.

(Cass. sentenza n.° 6971 del 8 aprile 2015)

Avviso di accertamento- notifica- termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del p.v.c- sussistenza di motivi di urgenza.

L'imminente scadenza del termine entro il quale, a pena di decadenza, l'Amm/ne finanziaria deve procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, non costituisce di per se stessa ragione idonea ad esentare l'Amm/ne finanziaria dal rispetto del

termine dilatorio di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Le ragioni di urgenza che legittimano la deroga al rispetto del termine sospensivo di 60 giorni dal rilascio del p.v.c. prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, possono tuttavia consistere, sia in nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, sia in eventi eccezionali che hanno inciso sull'assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell'attività degli uffici, sia in condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica.

Anche la mancata cooperazione del contribuente nel corso della verifica fiscale può astrattamente essere idonea a giustificare l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento.

(Cass. sentenza n.° 15121 del 17 luglio 2015)

Agevolazioni- immobili di interesse storico o artistico- modifica della tassazione in senso peggiorativo in sede di conversione del d.l. 16/2012- mancanza di collegamento con la normativa originaria del decreto legge- questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 77, comma 2 Costituzione- infondatezza

La violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione si ravvisa in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto legge.

Pertanto la violazione della normativa costituzionale per difetto di omogeneità si determina soltanto allorché le disposizioni aggiunte siano totalmente " estranee " o addirittura " intruse " e cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto legge e la legge di conversione.

Nella fattispecie in esame ciò non è ravvisabile sia perché le norme censurate rientrano tutte nella materia tributaria, richiamata nella premessa del d.l.16/2012, che dunque costituisce un punto di correlazione tra la disciplina introdotta in sede di conversione e quella dell'originario decreto; e sia perché il precedente regime fiscale previsto nella legge 413/1991 e quello contenuto nella nuova normativa sono stati ricompresi dal legislatore con una intitolazione di entrambe le normative molto simili tra loro.

(Corte Costituzionale sentenza n.° 145 del 10 giugno dep. 9 luglio 2015)

La Corte nella predetta sentenza richiama espressamente le proprie precedenti sentenze n.251/2014 - 32/2014 e 22/2012

IRAP - professionista che esercita presso strutture di terzi - autonoma organizzazione- non sussiste.

Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione al tributo IRAP non è sufficiente che il lavoratore autonomo si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario soprattutto che questa struttura sia autonoma cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche ai fini organizzativi.

Pertanto non sono soggetti a IRAP i compensi, sia pure elevati, che il lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata.

(Cass. sentenza n.° 14878 del 10 giugno dep.16 luglio 2015)

La Corte con questa pronuncia ribadisce il proprio orientamento già contenuto nelle precedenti sentenze n.° 9692/2012 - 27032/2013 - 2150/2014.

IRAP – professionista che si avvale dell'apporto di un dipendente con mansioni di segretario- non costituisce di norma un indice di autonoma organizzazione.

L'apporto di un collaboratore, che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente, rientra secondo *l'id quod plerumque accidit* nel minimo indispensabile per l'esercizio della attività professionale.

Tuttavia compete al giudice di merito valutare, con un giudizio di fatto, se nel caso concreto per le specifiche modalità qualitative o quantitative delle prestazioni delle quali il professionista si avvale, le stesse debbano ritenersi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della attività professionale.

(Cass. sentenza n.° 26991 del 19 dicembre 2014)

La sentenza è in linea con quanto dalla stessa Corte affermato in precedenza, secondo la quale l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualunque siano la natura del rapporto e le mansioni esercitate, vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale, secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga invece una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo.- Vi sono infatti ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale e aggiuntivo alla produttività del contribuente, ma costituisce invece semplicemente una comodità per lo stesso contribuente.(Cass. sentenza n.° 22020 e 22024 del 25 settembre 2013)

Ed in tema di "autonoma organizzazione" la Suprema Corte ha precisato

- che l'organizzazione deve essere dotata di un minimo di autonomia tale da potenziare ed accrescere la capacità produttiva del contribuente; e non può consistere o limitarsi ad un mero ausilio della attività professionale, simile a quello di cui abitualmente dispongono gli esercenti una attività professionale (Cass. sent.n.° 3672/2007);

- che l'autonoma organizzazione deve consistere in un apparato esterno alla persona del professionista, distinto da quest'ultimo:più precisamente un contesto organizzativo esterno , anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.

*– In altri termini per aversi una autonoma organizzazione non può prescindersi da uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro del professionista, ovvero sia un *quid pluris* che, secondo il comune sentire del quale il giudice di*

merito è interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista, e che siano per numero e importanza suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. (Cass. sent. n° 3673- 3675- 3676- 3678 tutte del 2007)

IRAP- presupposto impositivo

In tema di IRAP l'entità dei compensi percepiti dal contribuente, cioè l'ammontare del reddito conseguito, è di per se irrilevante; mentre l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga, non occasionalmente, elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato, e cioè il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale.

Più in generale è soggetto passivo del tributo chi si avvale, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività individuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta allorché il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.

(Cass. sentenza n.° 16046 del 5 agosto 2015)

Riscossione- liquidazione della dichiarazione ex art. 36/bis del d.p.r.600/1973- contraddittorio endoprocedimentale

La legge 212/2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente) non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36/bis del d.p.r. 600/1973, ma soltanto allorché sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione oggetto dell'iscrizione a ruolo.

Invero l'art. 36/bis presuppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati nella dichiarazione dei redditi, senza margini di tipo interpretativo: qualora ciò non fosse, e quindi sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, allora soltanto in questo caso - di solito non molto frequente - in forza di quanto espressamente statuito dall'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 necessita l'instaurarsi del contraddittorio.

(Cass. sentenza n.° 1306 del 4 dicembre 2014 dep. 26 gennaio 2015)

(nella predetta sentenza viene richiamata la precedente n.° 15311/2014 nella quale si richiamano le diverse situazioni di fatto per le quali si può procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36bis ovvero dell'art. 36ter.)

Rimborso- credito evidenziato in dichiarazione- riconoscimento implicito o esplicito dell'Amministrazione- consolidamento del credito e termine di prescrizione decennale

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta nella specie IVA-non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso alcun altro adempimento: infatti egli deve attendere soltanto che l'Amministrazione eserciti sui dati esposti in dichiarazione il potere dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione, ovvero proceda alla rettifica della dichiarazione.

Una volta che ciò non si sia verificato e quindi il credito si sia consolidato o attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione ovvero implicitamente per mancato esercizio del potere di rettifica, l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso, ed il relativo credito di imposta è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso.

(Cass. sentenza n.° 14805 del 15 luglio 2015)

Ciò costituisce un orientamento ormai consolidato- vedasi in proposito Cass. n.° 19510/2003- 3718/2005-1154/2008- 28024/2008- 11444/2011

Redditi soggetti a tassazione separata-loro liquidazione- esito del controllo- obbligo di comunicazione al contribuente.

La legge 311/2004 art. 1 comma 412 obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla legge 212/2000 art. 6 comma 5, a comunicare al contribuente l'esito della attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, effettuata ai sensi del d.p.r. 600/1973 art. 36/bis.

Pertanto l'omissione di tale comunicazione determina la nullità dell'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

(Cass. Ordinanza n.° 14544 del 21 maggio dep. 13 luglio 2015)

La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza n.° 11000/2014, secondo il quale inequivocabilmente la mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, comunicazione questa prescritta dalla normativa su richiamata, determina una violazione del provvedimento di liquidazione e conseguente nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, a prescindere della sussistenza o meno di incertezze su esiti rilevanti della dichiarazione.

Invero l'art. 36/bis del d.p.r. 600/1973 che regola la liquidazione della dichiarazione(c.d. controllo automatico della dichiarazione)statuisce che ultimata l'attività di liquidazione, l'Ufficio comunichi l'esito della irregolarità all'interessato.-Nessuna conseguenza il predetto art. 36/bis prevede nel caso di mancata comunicazione al contribuente.

A dirimere la querelle se la mancata comunicazione viziava o meno la conseguente iscrizione a ruolo, interveniva l'art. 6 comma 5 dello Statuto del contribuente(legge 212/2000), il quale statuisce che l'Ufficio è tenuto, a pena di nullità, ad invitare il

contribuente a fornire chiarimenti soltanto allorquando sussistano “ incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.”

Con diversi e ripetuti pronunciamenti la Cassazione ha escluso che la mera difformità tra quanto dichiarato e quanto poi versato dal contribuente necessiti da parte dell’Ufficio di una obbligatoria comunicazione a pena di nullità.

Processo tributario- controversie sulle spese processuali liquidate dalle commissioni tributarie-giurisdizione delle stesse commissioni tributarie.

La controversia concernente la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle commissioni tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi, su materie devolute alla loro giurisdizione, si appartiene alle predette commissioni tributarie, stante che le stesse in forza dell’art. 2 comma 1 del d. lgs. 546/1992 sono competenti a giudicare tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ed “ ogni altro accessorio”.

Infatti nella locuzione usata dal legislatore di “ ogni altro accessorio”, per la latitudine dell’espressione linguistica usata, si ricomprendono senz’altro le spese processuali.

(Cass. Sez. Un. Ordinanza n.° 14554 del 12 maggio dep. 13 luglio 2015)

Già la Cassazione a sezioni unite(Ordinanza n.° 13899 del 3 giugno 2013) aveva statuito che le domande risarcitorie in tema di responsabilità aggravata, pur non avendo ad oggetto gli “accessori” del tributo menzionati nell’art. 2 del d. lgs. 546/1992 – (per tali dovendosi intendere gli aggi dovuti all’esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria) – presentano tuttavia un diretto ed immediato nesso causale con l’atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma anzi costituisce l’oggetto del giudizio.

Viceversa sempre la Cassazione a sezioni unite con Ordinanza n.° 20323 del 20 novembre 2012 ha affermato il principio secondo il quale, una controversia avente ad oggetto in via principale una domanda di rimborso delle ritenute Irpef sulle somme erogate per incentivo all’esodo, ed in via subordinata una domanda di risarcimento danno per mancato adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria, per illegittimità del regime dell’incentivo dichiarata dalla Corte di Giustizia della Unione Europea, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale; mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda risarcitoria, la quale ha natura alternativa più che subordinata alla principale.- Infatti quest’ultima è del tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario e comunque estranea agli “accessori” di cui all’art. 2 del d. lgs. 546/1992

Imposta registro,ipotecaria e catastale-trasferimento di immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati- compete anche in assenza di stipula con il Comune della apposita convenzione

Il beneficio fiscale – vigente sino al 31 dicembre 2013 – che prevede aliquote agevolate di imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di beni immobili ubicati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati ed a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento del bene immobile inserito nel piano particolareggiato, trova applicazione anche quando, al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune.

(Cass. Ord. n.°14995 del 16 luglio 2015)

Imposta di registro-agevolazione prima casa-regime di comunione legale-mancato trasferimento della residenza di uno dei coniugi-irrilevanza

Ai fini dell'applicazione dei benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune ove è ubicato il bene immobile va riferito alla famiglia: pertanto in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è la circostanza di fatto che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.

Da ciò ne consegue che è irrilevante la circostanza di fatto che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in quel Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177c.c., vale a dire sia in caso di acquisto separato e sia in caso di acquisto congiunto del bene medesimo.

(Cass. sentenza n.° 16026 del 29 luglio 2015)

Nella specie la ricorrente non aveva partecipato all'acquisto né aveva trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato dal marito, e di conseguenza nel Comune ove detto immobile era ubicato: pertanto le erano state revocate le agevolazioni per la prima casa richieste in forza della circostanza che si trovava in regime di comunione legale dei beni con il coniuge.

La Corte ha ritenuto che ai sensi dell'art. 2 legge 118/1985 il requisito della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia e conseguentemente in caso di comunione legale fra coniugi quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare: ciò perché i coniugi ribadisce la Corte - non sono tenuti ad una comune residenza, bensì reciprocamente alla coabitazione(art. 143 c.c.), e pertanto la coabitazione con il coniuge è sufficiente a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari .

Con un precedente arresto giurisprudenziale la Cassazione (sentenza n.° 14237/2000) aveva osservato che il coniuge che diventa proprietario di metà del bene a seguito di un atto compiuto dall'altro coniuge non è acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge e di conseguenza non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni per la prima casa.

Anche la prassi amministrativa(Circolare Agenzia delle Entrate n.° 38 del 12.08.05)ritiene che la detta agevolazione per la prima casa spetta anche se solo uno dei coniugi ha trasferito la residenza nell'immobile acquistato, in quanto rappresentante della famiglia intesa come entità autonoma distinta dai coniugi singolarmente.

Tributi locali- TIA-aree utilizzate per la produzione di rifiuti speciali-onere probatorio a carico del contribuente

Incombe al contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione Comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree esenti, perchè utilizzate per la produzione di rifiuti speciali, e che in quanto tali non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

Da ciò ne consegue che è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, anche, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, un onere di informazione e conseguentemente di prova, giacchè l'esenzione, anche parziale, si pone come eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano e detengono immobili nel territorio comunale.

(Cass. sentenza n.° 16244 del 31 luglio 2015)

*inserto a cura di
bernardo comella
direttore editoriale della rivista
Osservatorio Tributario*